

Allegato parte integrante

Allegato B - capitolato speciale d'appalto

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei servizi di accoglienza, primo orientamento ed informazione plurilingue destinato agli utenti del Centro informativo per l'immigrazione (Cinformi) di via Zambra n. 11 e delle sue sedi periferiche.

INDICE

norme amministrative

- Art. 1 Oggetto del servizio
- Art. 2 Obblighi a carico dell'Ente e del soggetto aggiudicatario
- Art. 3 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 5 Durata del contratto
- Art. 6 Importo del contratto
- Art. 7 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 8 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
- Art. 9 Variazioni quantitative e qualitative
- Art. 10 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 11 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 12 Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 13 Cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 14 Subappalto
- Art. 15 Tutela dei lavoratori
- Art. 16 Sicurezza
- Art. 17 Clausola sociale – imposizione di manodopera in caso di cambio di appalto
- Art. 17bis Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
- Art. 18 Clausola sociale – soggetti svantaggiati
- Art. 19 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 20 Cauzione definitiva
- Art. 21 Obblighi assicurativi
- Art. 22 Penali
- Art. 23 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 24 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 25 Recesso
- Art. 26 Definizione delle controversie
- Art. 27 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 28 Spese contrattuali
- Art. 29 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- Art. 30 Disposizioni anticorruzione
- Art. 31 Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di accoglienza, primo orientamento ed informazioni plurilingue destinati agli utenti del Centro informativo per l'informazione (Cinformi) di via Zambra n. 11 e delle sue sedi periferiche, come di seguito elencati:

- a) accoglienza e primo orientamento degli utenti del Cinformi nonché aiuto alla compilazione della modulistica per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno; supporto linguistico culturale agli operatori nella relazione con gli utenti e collaborazione nell'espletamento delle attività previste dal Cinformi;
- b) informazioni plurilingue in modalità multicanale; collaborazione nella gestione e attuazione del Piano convivenza e dei progetti nazionali e transnazionali; collaborazione nella redazione del Rapporto annuale del Cinformi.

2. I servizi di cui al comma 1 dovranno essere erogati presso il Centro informativo per l'immigrazione Cinformi di via Zambra n. 11 a Trento e le sue sedi periferiche, come da allegato B1, fermo restando il ruolo attribuito alla Provincia di coordinamento di tutte le attività ivi svolte e di rappresentanza istituzionale esterna con enti pubblici, organismi privati e singoli soggetti.

Art. 2 - Obblighi a carico dell'Ente e dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. Per i servizi di cui all'articolo 1, l'aggiudicatario si impegna a garantire presso il Cinformi e le sue sedi periferiche, come da allegato B1, la presenza di propri operatori, secondo un calendario aggiornato ogni tre mesi e concordato con il coordinatore del Cinformi, nel limite del monte ore previsto, fissato nella misura di 10.320 (diecimilatrecentoventi) ore-presenze-operatori totali, così suddiviso:

- a) fino a 7.560 ore-presenze-operatori per le attività di cui all'articolo 1 comma 2) lettere a);
- b) fino a 2.760 ore-presenze-operatori per le attività di cui all'articolo 1 comma 2) lettere b).

Il servizio è da effettuarsi di norma dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì con orario continuato dalle ore 9.00 alle 15.00 con una pausa obbligatoria per pranzo di mezz'ora. Per esigenze di servizio l'orario di chiusura di ogni giornata può essere posticipato fino a un massimo di un'ora al giorno nel limite delle ore presenze-operatori totali previste. Per particolari attività potranno essere concordati, di volta in volta, tra il coordinatore del Cinformi e il referente del soggetto aggiudicatario, orari diversi rispetto a quelli stabiliti dal calendario. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a indicare tra gli operatori un referente e un suo sostituto, che dovranno rapportarsi con il coordinatore di Cinformi o un suo incaricato per la gestione delle attività derivanti dal contratto.

Le parti possono concordare, con scambio di corrispondenza, di modificare e variare, nel corso d'anno, luoghi e modalità di erogazione dei servizi sempre che non muti la natura della prestazione e non comporti maggiore spesa per la Provincia. L'appaltatore si impegna a sostituire gli operatori assenti per malattia.

3. L'aggiudicatario si impegna a garantire l'idoneità professionale e personale degli operatori addetti a svolgere l'attività convenzionata e a farli partecipare, in accordo tra le parti, a eventuali corsi di formazione e di aggiornamento promossi dalla Provincia, per l'espletamento delle attività previste dal contratto, nonché a garantire

il principio della continuità della presenza degli stessi operatori, fatto salvo i casi di sostituzione per necessità motivate e concordate. In particolare gli operatori del soggetto aggiudicatario dovranno rispondere ai seguenti requisiti e comportamenti:

- a) conoscenza delle norme provinciali e nazionali in materia di immigrazione e asilo con esperienza pluriennale in materia;
- b) conoscenza delle prassi e dei documenti per il rilascio dei titoli di soggiorno con esperienza pluriennale in materia;
- c) conoscenza dei servizi pubblici previsti sul territorio provinciale;
- d) puntualità nella prestazione del servizio;
- e) predisposizione ai contatti interpersonali e istituzionali;
- f) rispetto del codice di comportamento di cui al comma 4.

4. Allo scopo di uniformare i comportamenti di tutti gli operatori presenti al Cinformi, l'aggiudicatario si impegna a garantire che i propri operatori che lavorano al Cinformi, osservino il seguente codice di comportamento:

- a) nell'espletamento dei loro compiti assicurano il rispetto della legge;
- b) conformano la loro condotta all'imparzialità;
- c) perseguono esclusivamente l'interesse pubblico derivante dalle finalità del Cinformi;
- d) non svolgono alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti svolti al Cinformi;
- e) si assumono le responsabilità connesse ai loro compiti;
- f) usano e custodiscono con cura i beni di cui dispongono per ragioni di ufficio;
- g) non utilizzano a fini privati materiale o attrezzature di cui dispongono per ragioni di ufficio;
- h) non utilizzano, salvo casi d'urgenza, le linee telefoniche del Cinformi per esigenze personali;
- i) non utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio;
- l) nei rapporti con i cittadini dimostrano la massima disponibilità e non ne ostacolano l'esercizio dei diritti;
- m) non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici dalle attività inerenti il Cinformi;
- n) assicurano la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto col Cinformi;
- o) non rifiutano e non accordano ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri;
- p) col pubblico prestano adeguata attenzione alle domande di ciascuno e forniscono le spiegazioni che siano loro richieste in ordine al loro comportamento e di altri operatori al Cinformi;
- q) rispettano la tempistica di accesso degli utenti al Cinformi;
- r) rispettano gli appuntamenti con i cittadini e rispondono sollecitamente ai loro reclami;
- s) si preoccupano del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati eventualmente dalla Provincia per il Cinformi;
- t) si astengono da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine del Cinformi e dell'amministrazione pubblica in generale, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini.

5. Per i servizi di cui all'articolo 1 l'aggiudicatario si impegna a garantire complessivamente presso il Cinformi e i suoi centri periferici il seguente personale:
- per le attività di cui all'articolo 1 comma 2) lettere a), almeno otto persone che nel loro insieme parlino oltre all'italiano anche la lingua albanese, araba, romena, serbo/croata, russa, inglese, polacca e cinese;
 - per le attività di cui all'articolo 1 comma 2) lettere b), almeno tre persone che abbiano una comprovata esperienza in particolare in comunicazione interculturale, in progettazione di iniziative e in analisi del fenomeno migratorio.
6. L'aggiudicatario si impegna a garantire una programmazione delle attività dei propri operatori presso il Cinformi, secondo un calendario annuo di servizi - aggiornato ogni tre mesi in accordo con il direttore dell'esecuzione - nel limite delle ore-operatore totali previste nel capitolato.
7. L'aggiudicatario si impegna all'osservanza delle normative vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza del lavoratore, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia a seguito della mancata osservanza di quanto sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza ai propri operatori.
8. L'aggiudicatario si impegna a tenere, presso il Cinformi, un registro giornaliero delle presenze effettive dei propri operatori - anche in formato elettronico - che svolge l'attività derivante dalla presente convenzione, atto a favorire e garantire l'esercizio di controllo da parte della Provincia.
9. Al personale addetto la Provincia garantisce l'uso presso il Cinformi di una postazione lavoro con personal computer secondo gli standard provinciali nonché l'attrezzatura e il materiale di cancelleria necessari allo svolgimento del servizio.
10. La stipulazione del contratto da parte del contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

Art. 3 - Norme che regolano il contratto e conclusione del contratto

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili;
 - b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
 - d. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - e. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - f. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

- g. la legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 *“Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria”*;
- h. le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

Art. 4- Documenti che fanno parte del contratto

- a.1) il presente capitolato;
- a.2) l'offerta tecnica;
- a.3) l'offerta economica;
- a.4) il DUVRI.

Art. 5 – Durata del contratto

1. La prestazione del servizio deve avvenire nel periodo di tempo che va dal _____ al _____, con possibilità di rinnovare il contratto per la durata di un anno (dal _____ al _____).

L'effettivo inizio e durata del contratto sarà definita in sede di stipula.

Art. 6 - Importo del contratto

- 1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto all'aggiudicatario in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio.
- 2. Il prezzo del servizio verrà aggiornato in misura non superiore alle variazioni accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 7 – Avvio dell'esecuzione del contratto

- 1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 2. Il responsabile di Cinformi redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Art. 8 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

- 1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile di Cinformi e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 9 – Variazioni contrattuali

1. Le variazioni nelle prestazioni oggetto del presente contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario e le stesse verranno affidate dalla stazione appaltante con atto di sottomissione.

2. Oltre detto limite, le Parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

Art. 10 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza mensile sulla base delle ore-presenze-operatori effettuate in conformità a quanto stabilito nel calendario di programmazione.

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione del servizio a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'aggiudicatario.

4. La fatturazione di eventuali prestazioni specifiche accessorie effettuate dall'aggiudicatario avverrà su base mensile, previa presentazione di idonea rendicontazione.

5. Il pagamento delle fatture, previa verifica e attestazione di regolare esecuzione da parte dell'Ente, verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.

6. In conformità all'articolo 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 11 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'articolo 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la stazione appaltante recederà dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita.

Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'Ente che affida il servizio:

- a) si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;
- b) evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'aggiudicatario può essere chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, illustrando le azioni correttive che intende porre in essere;
- c) si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 13 – Cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 14 – Subappalto

1. E' vietato il subappalto del servizio.

Art. 15 – Tutela dei lavoratori

1. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 16 – Sicurezza

1. L'aggiudicatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'Ente si impegna ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede del Cinformi in Via Zambra n. 11 a Trento e presso le sue sedi periferiche e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

4. L'aggiudicatario si impegna a tenere, presso la sede centrale e le sedi periferiche di Cinformi, un registro giornaliero delle presenze effettive dei propri operatori - anche in formato elettronico - che svolgono l'attività derivante dalla presente convenzione, atto a favorire e garantire l'esercizio di controllo da parte della stazione appaltante.

Art. 17 – Clausola sociale – imposizione di manodopera in caso di cambio di appalto

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 69 del D.Lgs. 163/2006, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'aggiudicatario ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti Aziende per il Turismo ed integrativo provinciale, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'aggiudicatario l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto. A tale proposito l'aggiudicatario e le suddette OOSS hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro due settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'aggiudicatario indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto tre mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'Allegato D – personale, ove è recato l'elenco nominativo dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica. La Ditta Aggiudicataria, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuta a trasmettere all'Ente capofila, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale in forza, impiegato in questo appalto, che risulti in forza tre mesi prima della sua scadenza naturale. Gli operatori dichiarano – in sede di offerta – di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Art. 17 bis - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra le Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative sociali ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 18 – Clausola sociale – soggetti svantaggiati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento di persone svantaggiate, e che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto nella misura del 5% delle unità lavorative o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di cui al precedente articolo, il rispetto della clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto. Alle persone svantaggiate vanno applicate le condizioni

economico-normative previste dal Contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali.

Art. 19 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti la Provincia. L'aggiudicatario è tenuto a rendere edotti di tale obbligo i propri dipendenti.

2. Per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza circa i dati personali di cui venga eventualmente a conoscenza, si richiama l'aggiudicatario al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

3. A tale scopo il responsabile del soggetto aggiudicatario è tenuto ad assumere l'incarico di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 196/2003, mediante sottoscrizione ed accettazione di apposita nomina rilasciata dall'Ente.

Art. 20 - Cauzione definitiva

1. Per il perfezionamento del contratto relativo ai servizi di supporto al Cinformi non è richiesto il versamento di alcuna cauzione.

Art. 21 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.

2. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili in conformità a quanto sotto stabilito.

L'Appaltatore sottoscriverà le polizze sopracitate alle condizioni di seguito riportate:

- l'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato (Appaltatore) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore dei servizi affidati dalla Stazione appaltante. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto dell'appalto indicate dal presente Capitolato speciale e comprendere l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie;
- la Stazione appaltante andrà considerata “terza” a tutti gli effetti e tale precisazione dovrà essere indicata espressamente in polizza;
- l'Assicuratore riconosce inoltre la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; Dlgs. 23 febbraio 2000 n. 38);
- il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da sbagliate indicazioni fornite agli utenti del servizio Cinformi o dalla errata compilazione di pratiche amministrative per conto dei medesimi utenti nonché dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;

- l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
 - R.C.T. : Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose;
- l'assicurazione vale per i danni determinati da colpa dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'assicurato;
- l'Assicuratore rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Assicurato o di qualsiasi ente o società dell'Assicurato, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai dell'Assicurato e loro eredi;
- l'Assicuratore, in caso di recesso dal contratto di assicurazione, si impegna a darne comunicazione all'Assicurato e alla Stazione appaltante, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni;
- il Foro competente per ogni eventuale controversia dovrà essere quello di Trento;
- qualora la ditta aggiudicataria sia un'Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti;
- la Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di autorizzare l'Appaltatore, che disponga di coperture assicurative che già contengono le garanzie richieste dal presente articolo, ad avvalersene specificando con apposita appendice che le polizze già in corso coprono per intero i rischi ed i massimali sopra specificati; in caso contrario verrà richiesta una polizza specifica;
- in ogni caso, copia della polizza regolarmente quietanzata dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante all'atto della stipula del contratto; ad ogni scadenza contrattuale successiva alla prima, inoltre, l' Appaltatore si impegna per tutta la durata del contratto di appalto, comprese eventuali proroghe, a fornire alla Stazione appaltante copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 22 – Penali

1. Qualora vengano accertate a carico dell'aggiudicatario inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario stesso.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni si applicherà una penale di Euro 100,00 (centomila); previa contestazione scritta, avverso la quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

3. Si definiscono di seguito i casi di inadempienze/disservizi:

- per ogni caso di mancato rispetto di orario di apertura dello sportello;
- per ogni caso di mancato rispetto di procedure catalogate;
- per ogni inosservanza della norme di legge relative al personale dipendente, come gli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali e/o per la mancata

applicazione dei contratti collettivi e /o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza;

Art. 23 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1 Ai sensi dell'articolo 1453 c.c., nel caso di ritardo nell'esecuzione o accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, l'Ente procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Ente.

Art. 24 – Clausole di risoluzione espressa

1. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., a tutto rischio dell'aggiudicatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 13 del presente capitolato;
- c. mancato rispetto, reiterato per almeno 3 volte, degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- d. riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dall'Ente, ai sensi dell'articolo 12 del presente capitolato, nei confronti dell'aggiudicatario di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Ente stesso;
- e. il venire meno dei requisiti inerenti le professionalità indicate nell'offerta tecnica;
- f. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dall'Ente;
- g. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte dell'Ente;
- h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- i. il non aver iniziato l'espletamento del servizio oggetto del contratto entro il termine previsto.

2. I casi elencati saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dall'Ente, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Ente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'aggiudicatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, l'Ente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'aggiudicatario potrà essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Ente.

Art. 25 – Recesso

1. E' facoltà dell'Ente recedere tramite raccomandata A/R, ex articolo 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata l'esecuzione della fornitura, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'aggiudicatario, oltretché il corrispettivo per la eventuale parte di attività utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 26 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Ove l'aggiudicatario non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Provincia Autonoma di Trento procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

Art. 28 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore, mentre l'IVA sul corrispettivo grava sulla stazione appaltante.

Art. 29 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. L'Ente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o Consip, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui il medesimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'aggiudicatario le prestazioni regolarmente eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 30 - Disposizioni anticorruzione

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei

confronti del medesimo Appaltatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna - ai sensi dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine l'appaltatore dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 31 - Norma di chiusura

1. L'aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.